COMUNE DI AGUGLIARO **PROVINCIA DI VICENZA**

OPERE: Prolungamento pista ciclabile via Roma

CONTRATTO D'APPALTO (opere STRADALI)

Prot. n. 2610

L'anno 2020, il giorno 11, del mese di settembre, nella Residenza Comunale, presso l'ufficio tecnico, tra i signori:

a) Antonio Santimaria, nato Padova 09.12.1962, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Agugliaro cf. 00543330245, che rappresenta nella sua qualità di geom. Responsabile dell'Ufficio Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
b) ditta COSTRUZIONI LOVATO srl, cf. p.i. 02688510284 con sede in Carbonara di Rovolon (PD) via D. Alighieri, 118, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore", rappresentata dalla sig. Lovato Roberto n. Rovolon 11.08.1958 ivi res. in Rovolon, via D.Alighieri

PREMESSO

- che con deliberazione di giunta comunale n. 27 del 25.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all'oggetto
- che a seguito dell'esito dell'appalto i lavori in oggetto con determina UTC n. 15 in data odierna è stato aggiudicato alla ditta Costruzioni Lovato srl di Rovolon (sconto 14.122%)

tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto del contratto. Il comune di concede all'Appaltatore, che accetta senza riserve alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
L'appaltatore indica quale proprio diretto tecnico il sig. Lovato Roberto

Art. 2 Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando di gara e ove compatibili dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonchè delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con rinuncia a qualsiasi contraria pattuizione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Art. 3 Ammontare del Contratto
1. L'importo contrattuale ammonta a €. 30.838,79, al netto del ribasso d'asta (-14,122%), oltre a 1.000,00 per oneri sicurezza.

Art. 4 Variazioni al progetto ed al corrispettivo
1. Qualora il Comune, per il tramite della D.L., richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 25 della legge 109/94 e successive

COSTRUZIONI LOVATO S.R.L. 35030 ROVOLON (PD)

modifiche, le stesse verranno liquidate a misura in base ai prezzi unitari, dedotto il ribasso d'asta. In questo caso, verificandosene le condizioni, si applica la disciplina di cui agli art. 10 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto n. 145/2000.
2. In caso le varianti richiedessero dei nuovi prezzi, gli stessi saranno concordati ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 5 Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori di protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 26, comma 4, della Legge 109/94.

Art. 6 Pagamenti
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti a saldo in unica soluzione.

Art. 7 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali.
1. I lavori saranno consegnati in data 14.09.2020 a seguire stipulazione del presente contratto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari 100,00 €. giorno sull'importo netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.
4. Si richiama l'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto "Constatazione di ultimazione dei lavori", relativamente ai termini per l'emissione del conto finale e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 8 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dalla data di definitiva ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di definitiva ultimazione dei lavori.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge 109/94, il Comune si riserva la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.
5. Resta nella facoltà del Comune di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 9 Risoluzione del contratto
1. Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi.
   a) frode nell'esecuzione dei lavori;
   b) inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo ai tempi di esecuzione;
   c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
   d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
   e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza significato motivo;
   f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
   g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto:
   h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
   i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.

Art. 10 Responsabilità verso terzi e garanzie.
1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovessero arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

Art. 11 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali e territoriali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale per i dipendenti.
3. Per gli inadempimenti ai precedenti commi, il Comune effettuerà trattenute sui crediti maturati dall'Appaltatore.

Art. 12 Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere.
1. L'appaltatore deve attenersi al piano di sicurezza ed al piano operativo di sicurezza di cui all'art. 31 della legge 109/94;
2. Le gravi e ripetute violazioni del comma precedente costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 13 Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, pena la risoluzione dello stesso.
2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'art. 18 della legge 55/90, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo nell'offerta possono essere subappaltati, nella misura e nelle modalità stabilite dalla vigente normativa.

Art. 14 Controversie
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula al Comune, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Comune delibera, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa il motivo del contendere;
3. Ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno rinviate alla competenza del foro di Vicenza.

Art. 15 Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000.

Art. 16 Spese di contratto e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Appaltatore;
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto per cui le parti richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1961, n. 131.

Il Comune
Geom. Antonio Santimaria

L'appaltatore
Costruzioni Lovato srl

COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
35030 ROVOLON (PD)